

REGOLAMENTO (CE) N. 1966/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione relativo alla classificazione di talune
merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1789/2003 ⁽²⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ⁽³⁾ definisce le condizioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata di un articolo confezionato a maglia (ginocchiera).
- (2) Nella sentenza delle cause riunite da C-260/00 a C-263/00 ⁽⁴⁾ relativa alla classificazione di supporti per ginocchia e altre bende, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha specificato i criteri per tracciare una distinzione tra le versioni ordinarie di bende destinate ad un uso di carattere generale e le versioni che rispondono ad una funzione medica specifica ed, in quanto tali, classificate nella voce 9021 della nomenclatura combinata.
- (3) Al fine di assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario specificare la motivazione relativa alla classificazione della merce menzionata nell'alle-

gato del regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione, al fine di chiarire perché il prodotto classificato è una versione ordinaria di fascia per ginocchio.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella colonna 3 (motivazione) dell'allegato al regolamento (CE) n. 834/95, è aggiunto il paragrafo seguente.

«È esclusa la classificazione dell'articolo nella voce 9021 come apparecchio ortopedico, poiché le cerniere non sono adattabili a uno specifico difetto fisico del paziente. Inoltre, l'articolo non mostra un alto livello di precisione.

Pertanto, l'articolo è un supporto ordinario, destinato ad un uso di carattere generale, e non è destinato ad un uso medico specifico.

L'adattamento dell'articolo attorno alla gamba tramite due nastri tipo "velcro" non serve a un fine medico specifico, poiché i nastri tipo "velcro" adempiono alla sola funzione di tenere ferma la ginocchiera.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 14.4.1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2002 nelle cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann GmbH & Co.KG e Medi Bayreuth Weierhüller & Voigtmann GmbH & Co.KG contro Oberfinanzdirektion Koblenz (non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza)